



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

CORTE DEI CONTI



0003939-16/05/2016-SC_LAZ-T99-P

Al Presidente del Consiglio Comunale di Tivoli
Palazzo San Bernardino
P.zza del Governo. 1
00019 TIVOLI
P.E.C.: info@pec.comune.tivoli.rm.it

OGGETTO: Deliberazione n. 75/2016/CSE.

Si trasmette la deliberazione indicata in oggetto, adottata dal Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione Regionale di controllo per il Lazio nella Camera di consiglio del 13 maggio 2016.

Il Direttore del servizio di supporto
Emanuele Landolina





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI PRESSO LA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014

Nella Camera di consiglio del 13 maggio 2016
composta dai magistrati

Cons. Maria Luisa Romano	Presidente;
Cons. Carmela Mirabella	Componente – relatore;
1° Referendario Elena Papa	Componente.

Vista la legge 10 dicembre 1993, n.515 e successive modificazioni, recante norme sulla “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”;

Visto, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge n. 96/2012, così come modificato dall’art. 33, comma 3, lett. a) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91



convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

Visto, altresì, l'art. 14 bis del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte di conti n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG contenenti, rispettivamente, i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al D.L. n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

Visto il decreto del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 4/2014, in data 15 dicembre 2014, con il quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

Vista ed esaminata, per le valutazioni di competenza, la documentazione in atti concernente le spese elettorali dichiaratamente imputabili alle n. 23 liste che hanno preso parte alla campagna 2014 per il rinnovo degli Organi elettivi del Comune di Tivoli;

Vista l'ordinanza n. 22, in data 13 maggio 2016, con la quale il Presidente del Collegio ha convocato l'odierna adunanza per l'approvazione delle risultanze del predetto esame;





DELIBERA

di approvare l'unito referto che espone, quale parte integrante della presente deliberazione, gli esiti dei controlli sulle spese elettorali e relative fonti di finanziamento rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 per il rinnovo degli Organi elettivi del Comune di Tivoli (RM)

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa per debita conoscenza al Consiglio Comunale di Tivoli (RM), in persona del Presidente pro-tempore, con invito a volerne curare, altresì, la trasmissione ai rappresentanti delle liste che hanno partecipato alla campagna elettorale e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Presidente - Cons. Maria Luisa Romano

Il Componente - Cons. Carmela Mirabella

Il Componente - 1° Referendario Elena Papa


Depositata in Segreteria il 16 maggio 2016

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Emanuele Landolfi




CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 25 MAGGIO 2014)

**Referto sui conti consuntivi relativi alle
spese per la campagna elettorale e correlate
fonti di finanziamento delle formazioni
politiche che hanno partecipato alle
consultazioni elettorali del 25 maggio 2014
per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di
Consigliere comunale – Art. 12, comma 3, legge 10
dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13, comma 6,
legge 6 luglio 2012, n. 96.**

|2016|

COMUNE DI TIVOLI (RM)

Deliberazione n. 75/2016/CSE



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL
LAZIO**

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 25 MAGGIO 2014)

**REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE
PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI
FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE
HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI
DEL 25 MAGGIO 2014 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI
SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE - *Art. 12 comma 3,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art.13, comma
6, della legge 6 luglio 2012, n.96***

COMUNE DI TIVOLI (RM)

Deliberazione n. 75/2016/CSE



COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Consigliere Maria Luisa Romano

Presidente-relatore

Consigliere Carmela Mirabella

Componente-relatore

1° Referendario Elena Papa

Componente

COLLABORATORI amministrativi:

Dott.ssa Speranza Corbo

Sig.ra Maria Antonietta Scipioni



INDICE

PREMESSA	1
A) PARTE GENERALE	
A.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
A.2 OGGETTO DEL CONTROLLO	4
A.3 ADEMPIMENTI PRELIMINARI	7
A.4 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA	9
A.4.1 Soggetti legittimati a presentare il consuntivo.....	9
A.4.2 Dichiarazioni negative.....	12
A.4.3 Termine di presentazione dei consuntivi.....	13
A.4.4 Stato della documentazione e modalità di trasmissione.....	14
A.4.5 Conclusione delle verifiche e referto di controllo.....	18
B) PARTE SPECIALE: LE SPESE INERENTI ALLA CAMPAGNA ELETTORALE 2014 PRESSO IL COMUNE DI TIVOLI (RM)	
B.1 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E SINTESI DELLE CONCLUSIONI	21
B.1.1 . LISTE SENZA SPESE.....	24
B.1.2 . LISTE CON SPESE.....	27
1 PROGETTO TIVOLI	28
2 W TIVOLI	31
3 PARTITO DEMOCRATICO	34
4 ITALIA DEI VALORI	36
5 FORZA ITALIA	38
6 ALLEANZA PER TIVOLI – LA DEMOCRAZIA	41
7 L'ALTRA CITTA' A SINISTRA	43
C APPENDICE: LE NORME DI RIFERIMENTO	45



Premessa

Il presente referto espone gli esiti del controllo, eseguito ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 5, 6 e 7 della legge 6 luglio 2012, n. 96 e dall'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dal Collegio speciale istituito presso la Sezione di controllo per il Lazio sulle spese sostenute per la campagna elettorale dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni per il rinnovo degli organi elettivi dei Comuni laziali tenutesi nel giorno 25 maggio 2014.

L'esperienza maturata in occasione delle omologhe verifiche svolte a seguito delle elezioni amministrative del 2013, così come le deliberazioni adottate nella materia dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, hanno fornito principi interpretativi e criteri metodologici che il Collegio ritiene utile ed opportuno seguire, così avviando, tra l'altro, la predisposizione di prassi operative idonee ad integrare il quadro normativo spesso lacunoso e, comunque, di non chiara interpretazione.

In conformità a detti principi, la verifica si qualifica quale controllo successivo di regolarità, avente ad oggetto *“il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento”*, di ciascun partito, movimento, lista e gruppo di candidati presente alle elezioni amministrative.

La mancata previsione di finanziamenti pubblici per le elezioni amministrative induce a ritenere che le funzioni di cui trattasi esulino dalle ordinarie attribuzioni della Corte dei conti finalizzate a tutelare il pubblico erario, per essere ancorate, in via esclusiva, alle diverse esigenze di salvaguardia dei valori della trasparenza, della parità e del leale confronto nella competizione elettorale.

Il referto si articola in due parti: nella parte generale è descritta l'attività svolta dal Collegio, con evidenziazione delle soluzioni operative individuate per la risoluzione delle problematiche riscontrate; la parte speciale è dedicata all'analisi della documentazione prodotta e alla esposizione degli esiti del controllo per ciascuna lista, con rappresentazione delle irregolarità riscontrate.



A) PARTE GENERALE



A.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La disciplina delle spese per le campagne elettorali comunali e dei correlati controlli trova fondamento nell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96¹, nonché nelle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, da tale norma espressamente richiamate con tecnica di rinvio dinamico.

Trattasi di un articolato normativo frammentario, la cui stessa organica ricostruzione, propedeutica al corretto esercizio del controllo, connotata da intrinseca delicatezza, è stata effettuata dal Collegio speciale che ha svolto il controllo sulle spese elettorali 2013 nei Comuni della Regione Lazio. Detto studio preliminare è sfociato nell'elaborazione di una raccolta "ragionata" ed unitaria delle disposizioni di derivazione diversa che formano il sistema delle spese elettorali locali, riportato in calce al presente referto, al fine di fornire un utile strumento di comprensione e di interpretazione sistematica delle norme, nelle more di un auspicabile intervento di riordino legislativo della materia.

Rispetto al precedente referto le norme di riferimento sono rimaste sostanzialmente invariate, con l'eccezione dell'art. 13, commi 6 e 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, modificato dall'art. 33, comma 3, lett. a) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nella parte in cui restringe le verifiche assegnate ai Collegi istituiti presso le competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.



¹ La legge 6 luglio 2012, n.96 ha drasticamente ridotto i contributi pubblici per il finanziamento dell'attività politica di partiti e movimenti politici, nonché il fondo del bilancio statale destinato al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle campagne elettorali finalizzate al rinnovo delle Camere, rafforzando il sistema dei pertinenti controlli e, in particolare, assoggettando i rendiconti dei partiti e movimenti politici alla revisione contabile condotta da apposite società abilitate e affidando specifici controlli esterni ad una neo istituita Commissione presso la Camera dei Deputati, a beneficio della piena trasparenza nell'utilizzo dei finanziamenti, anche privati, alla politica.

A.2 OGGETTO DEL CONTROLLO

Secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, oggetto dell'attività di controllo è *il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento*, di ciascun partito, movimento, lista e gruppo di candidati presente alle elezioni del Comune. Tali spese non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali (art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012).

In via del tutto straordinaria rispetto alla generalità dei controlli della Corte dei conti, riguardanti atti di Amministrazioni pubbliche, la verifica ha ad oggetto, nel caso di specie, atti di soggetti privati i quali, in considerazione della relativa finalità, sono sottratti anche agli obblighi minimi previsti dalla legge per le associazioni riconosciute, non beneficiando, tra l'altro, di alcuna contribuzione pubblica.

Le finalità di trasparenza nell'uso di risorse private destinate alle campagne elettorali e l'esigenza di *par condicio* tra i movimenti politici avrebbe richiesto, unitamente alla previsione di specifici controlli sulla relativa rendicontazione, la previsione di obblighi minimi di informazione se non di pubblicità di tali movimenti, seppure limitatamente alla precostituzione delle condizioni necessarie allo svolgimento dei controlli medesimi.

In assenza di un sistema che disciplini la redazione del bilancio e gli obblighi di relativa tenuta è risultata, in concreto, estremamente difficile anche l'acquisizione degli atti da controllare e la verifica della corrispondente valenza probatoria, come sarà meglio specificato nei prossimi paragrafi di questo referto.

Tutto ciò premesso, il Collegio ha ritenuto di dover verificare:

- il puntuale rispetto degli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute per le singole campagne elettorali da ogni lista che vi partecipa;
- il contenimento delle risorse spese per le campagne stesse entro i limiti fissati dal legislatore in rapporto al numero di elettori chiamati ad esprimere i propri rappresentanti;
- la regolarità delle spese dichiarate, sotto il profilo della destinazione alle finalità di legge e della documentazione probativa di supporto.



A tali conclusioni il Collegio è pervenuto attraverso un'interpretazione sistematica delle norme sopra richiamate, già precedentemente formulata dal Collegio sulle spese elettorali 2013, secondo la quale il legislatore, raccordando l'individuazione dell'oggetto del controllo (conti consuntivi) con la prescrizione dell'osservanza di limiti generali, ha inteso prima di tutto obbligare i partiti e movimenti che chiedono suffragi all'elettorato a dotarsi di un documento contabile nel quale siano annotate, con carattere di completezza, le entrate impiegate per la campagna elettorale, con indicazione delle relative fonti di provenienza e la destinazione loro impressa concretamente in parte spesa².

Peraltro, nel contesto attuale ed in assenza di espresse regole di redazione dei conti, le verifiche di conformità alla legge intestate ai Collegi regionali di controllo, soffrono di seri limiti in quanto svolte di necessità sulle sole spese che ciascuna lista, nella propria assoluta discrezionalità, abbia inteso dichiarare e documentare.

Per dare effettività al controllo e garantire la funzionalità del sistema sanzionatorio³ nella direzione voluta dal legislatore, occorrerebbe viceversa poter accertare, a monte, la completezza del rendiconto, mediante tecniche che portino ad escludere con ragionevole certezza la presenza di movimenti di risorse non tracciabili, e delle quali rimanga *a fortiori* impossibile verificare l'incidenza concreta sul superamento dei limiti di legge, nonché la regolarità di impiego.

Considerato, tuttavia, che le norme di riferimento non predispongono con chiarezza l'obbligo di adottare strumenti informativi idonei allo scopo, il Collegio non può che evidenziare l'impossibilità concreta di accertare in condizioni di reale parità il rispetto del limite di legge.

Le verifiche, infatti, non possono che essere incentrate sulle spese dichiarate, senza poter accertare che le stesse corrispondano alla totalità delle spese effettivamente sostenute e senza neppure poter affermare che ne sia stata osservata la rendicontazione separata rispetto alle spese addebitabili

² Ancorché non previsto espressamente, quindi, sarebbe - in prospettiva - opportuno corredare detto documento contabile di una breve relazione descrittiva, avente natura tecnica, dalla quale sia possibile ricavare le modalità adottate per la raccolta della provvista e la tracciabilità della relativa custodia, nonché esclusa la acquisizione con specifiche finalità di finanziamento della campagna elettorale di risorse eccedenti i limiti imposti. Ciò pare essenziale a tutelare quelle condizioni di parità nella propaganda che i limiti stessi tendono a salvaguardare e, al tempo stesso, a garantire ai soggetti finanziatori della campagna informazioni idonee ad attestare il corretto impiego dei fondi erogati.

³ La sanzione collegata all'inosservanza dei limiti in argomento richiederebbe ambiti applicativi certi, per non rimanere, di fatto, nella disponibilità degli stessi soggetti destinati ad esserne colpiti.



concretamente ai singoli candidati⁴, distinzione in sé estremamente labile sul piano sostanziale e quindi affidata solo all'adozione di chiare e riscontrabili tecniche di separazione contabile⁵.

Ciò inficia in radice la possibilità di effettuare accertamenti pieni in ordine all'osservanza dei tetti di spesa posti dalla legge e impedisce una piena verifica della natura delle risorse impiegate per il finanziamento della campagna elettorale.

Detto controllo ha esiti di accertamento dichiarativo e, nei casi di irregolarità particolarmente gravi, individuati tipologicamente dal legislatore e di seguito riportati, anche esiti di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria:

- mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste (art. 13, comma 7 della legge n. 96/2012);
- mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15 della legge n. 515/1993, così come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. f della legge n. 96/2012);
- violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 13, comma 5 della legge n. 96/2012 (art. 15, comma 16 della legge n. 515/1993, così come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. f).

Nei predetti casi il Collegio ritiene di dover confermare l'orientamento precedentemente espresso in ordine alla necessità di procedere con il massimo rigore probatorio, escludendo conseguentemente l'applicazione di sanzioni nelle ipotesi di situazioni dubbie e non comprovabili con certezza, in considerazione dell'esigenza di garantire la parità di trattamento dei soggetti controllati, nonché di ricondurre la sanzione ai principi della proporzionalità e della responsabilità colpevole, secondo valutazioni rispettivamente di gravità della fattispecie irregolare e della consapevolezza della relativa anti giuridicità.



⁴ A quest'ultimo riguardo, il Collegio – nell'impossibilità di effettuare accertamenti a tappeto – ha deciso di promuovere, in particolari casi di necessità, riscontri incrociati con il competente Collegio di garanzia istituito presso la Corte d'appello di Roma. Nella medesima direzione ha deliberato di disporre, in tutti i casi dubbi, l'acquisizione di esplicita dichiarazione sulla riferibilità della spesa ai candidati o alle Liste, mediante richieste istruttorie mirate ai rappresentanti di queste ultime.

⁵ Si noti che alle spese dei candidati è riferibile la stessa classificazione di cui all'art. 11, L. n. 515/1993, utilizzabile con riguardo alle spese di lista e che l'unica differenza fra tali due aggregati è desumibile dal disposto dell'art. 7, comma 2 per il quale "Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6."

A.3 ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Giova qui riferire che il Collegio – istituito presso la sezione di controllo per il Lazio, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993, con decreto presidenziale n. 4 in data 15 dicembre 2014 – ha proceduto, preliminarmente, ad effettuare, attraverso il sito istituzionale del Ministero dell'Interno, una ricognizione dei Comuni laziali, con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, interessati al rinnovo delle cariche elettive nella tornata elettorale amministrativa del 25 e 26 maggio 2014, nonché delle liste partecipanti alla campagna presso ciascuno dei predetti enti, con le seguenti risultanze:

N°	Comuni	Numero elettori	Numero liste presentate	Limite massimo di spesa per lista	Limite massimo di spesa per Comune
1	CIAMPINO	31.020	20	€ 31.020	€ 620.400
2	CISTERNA DI LATINA	28.518	28	€ 28.518	€ 798.504
3	CIVITAVECCHIA	43.842	25	€ 43.842	€ 1.096.050
4	FONTE NUOVA	22.740	12	€ 22.740	€ 272.880
5	GUIDONIA MONTECELIO	66.093	17	€ 66.093	€ 1.123.581
6	MARINO	33.077	22	€ 33.077	€ 727.694
7	MONTEROTONDO	30.632	18	€ 30.632	€ 551.376
8	TIVOLI	44.329	23	€ 44.329	€ 1.019.567
	Totale		165	€ 300.251	€ 6.210.052

Fonte: Collegio spese elettorali

Nello stesso tempo, ha avviato un'interlocuzione con i Presidenti dei Consigli comunali al fine di acquisire ufficialmente utili elementi informativi per il controllo, quali l'indicazione delle liste partecipanti alle elezioni, delle generalità dei rappresentanti di ciascuna di esse e, soprattutto, della data di insediamento dei rispettivi Consigli, data dalla quale decorre il termine di 45 giorni previsto, dall'art. 12, comma 1 della legge n. 515/1993, per la produzione dei rendiconti.

Al riguardo, il Collegio prendeva atto del diverso ruolo assegnato, nella campagna elettorale 2014, ai Presidenti dei Consigli comunali i quali, a seguito della modifica apportata all'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 ad opera dell'art. 14 bis della legge n. 13/2014, di conversione del decreto legge n.



149/2013, nell'interpretazione fornita dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG), non sono più da considerare destinatari diretti della produzione documentale da parte delle liste.

Alla luce delle indicazioni normative e degli orientamenti assunti, il Collegio fissava poi gli elementi informativi minimi necessari per le verifiche di competenza, da estrapolare dagli atti in modo omogeneo per ciascuna delle liste interessate al controllo, al precipuo fine di assicurare parità di trattamento tra queste ultime e di razionalizzare le procedure di competenza.

Sono stati allo scopo predisposti appositi report standardizzati, nell'ambito dei quali sono stati indicati, per ciascuna lista, le modalità di inoltro della documentazione prodotta e le caratteristiche della stessa (originale o copia), le generalità del responsabile, l'importo di entrate e spese, la produzione di documentazione giustificativa, separatamente per le spese e per le entrate.



A.4 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

La prima delibazione degli atti pervenuti evidenziava rilevante disomogeneità formale e sostanziale. Emergeva, inoltre, che ben 143 delle 165 liste interessate al controllo nella competizione elettorale in argomento non avevano prodotto spontaneamente alcuna documentazione.

Nessuno degli otto fascicoli del controllo (uno per ciascun Comune interessato), inoltre, appariva inizialmente completo.

Il Collegio, pertanto, affrontava in via preventiva e generale tutte le questioni ermeneutiche di maggiore impatto sottese alla nuova normativa, per disporre di parametri di riferimento applicativi omogenei, ma senza alcuna pretesa di esaustività e con la consapevolezza che l'esame delle singole pratiche avrebbe potuto rendere necessario affrontare altre questioni da risolvere di volta in volta in modo uniforme. In tale attività, il Collegio riteneva utile avvalersi delle esperienze già maturate in tale ambito di attività presso la Sezione con riguardo alle elezioni 2013, nonché fare riferimento agli arresti giurisprudenziali già formati nella materia, per quanto di rilievo.

Si riportano di seguito gli aspetti problematici affrontati in sede di controllo e gli orientamenti per essi assunti dal Collegio. Ciò al fine di documentare l'oggettività che ha caratterizzato l'attività svolta, già a livello istruttorio, e di estrapolare gli elementi i quali, come detto in premessa, possono contribuire alla fissazione di prassi applicative utili sia per il controllore che per i controllati, anche per il futuro.

A.4.1 Soggetti legittimati a presentare il consuntivo

La legittimazione alla presentazione del rendiconto, connessa dalla norma⁶ alla qualificazione di rappresentante di *partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, è risultata priva di elementi di concretezza e di non facile accertamento in mancanza di norme che prevedano un'investitura formale e obbligatoria di tale figura per tutti i soggetti ammessi a partecipare alle campagne elettorali.

⁶ L'art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, pone l'obbligo di presentazione dei rendiconti a carico di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.



Nel silenzio della legge, le modalità di individuazione del soggetto legittimato a presentare il rendiconto o dichiarazione negativa alternativa e, quindi, ad interloquire ufficialmente con questo Organo di controllo, hanno rappresentato motivo di approfondita riflessione da parte del Collegio.

Anche a prescindere dalle delicate implicazioni giuridiche sottese all'acquisizione per il controllo di dichiarazioni di incerta provenienza, la questione ha portato a prospettare in astratto anche possibili difficoltà materiali nel rintracciare referenti ai quali indirizzare le richieste istruttorie, specie nelle ipotesi delle cosiddette liste "silenti", per le quali cioè nessuna documentazione spontanea era riversata in atti.

In tale situazione di obiettiva difficoltà, data dalla totale mancanza di atti pubblici o registri di raccolta dei dati relativi alle compagini ammesse a partecipare alle campagne elettorali, il Collegio ha ritenuto valida la sottoscrizione del rendiconto e di ogni altra dichiarazione che ne tiene luogo da parte del soggetto che, pur in assenza di un rapporto formale di mandato per la rendicontazione, abbia con la lista interessata un rapporto funzionale di chiara evidenza, risultante in atti ufficiali.

In presenza di variegate fattispecie concrete, il Collegio ha dovuto soffermarsi in via preliminare sulla valutazione degli elementi aventi sufficiente valenza probatoria in ordine alla sussistenza di tale rapporto tra il dichiarante e la lista di riferimento.

Privilegiando un'interpretazione estensiva del termine "rappresentante", condivisa anche da collegi di altre Sezioni, il Collegio ha così considerato rituale la presentazione del rendiconto da parte del capo-lista.

Per i partiti politici aventi dimensione sovracomunale, il Collegio ha ritenuto che la presenza di organizzazioni strutturate offra garanzia di rappresentanza qualificata e conoscibile e ha considerato possibile, di conseguenza, la produzione del rendiconto da parte dei responsabili ufficiali dei partiti o movimenti cui la lista fa capo, quali segretari nazionali, amministratori, tesorieri.

In tutti i casi di mancata produzione di rendiconto e/o di assenza di specifiche indicazioni in atti, la necessità di disporre di un interlocutore certo ha posto il Collegio nella condizione necessitata di ricercare, nell'ambito della documentazione pervenuta, elementi sufficienti ad individuare referenti ufficiali per la rendicontazione.

Il Collegio ha ritenuto idonea, al predetto fine, la comunicazione, da parte dei Presidenti dei Consigli comunali appositamente interpellati, dei nominativi dei rappresentanti di ciascuna lista presso il



relativo Comune. Tali soggetti, in molti casi, sono stati identificati con i delegati di lista individuati, a *contrariis*, dagli atti con i quali gli stessi hanno designato i propri rappresentanti a presenziare alle operazioni elettorali presso i diversi seggi allestiti sul territorio, trasmettendo, in alcuni casi, la copia delle designazioni medesime.

L'esistenza di un collegamento con la lista, seppur minimo, e la provenienza qualificata della notizia ha indotto il Collegio, in mancanza di altri elementi, a ritenere tali delegati referenti ufficiali per la rendicontazione ai fini di eventuali interlocuzioni istruttorie.

Nel solco dei disposti orientamenti di principio, sono stati affrontati i singoli casi specifici. All'individuazione dei rappresentanti come in concreto effettuata ha fatto seguito, non di rado, la ricerca di recapiti di riferimento non esaustivamente declinati in atti e per la quale si è reso necessario fare capo agli Uffici comunali.

In concreto, nella maggior parte dei casi esaminati la riscontrata coincidenza fra sottoscrittori delle dichiarazioni e delegati di lista risultanti dagli atti ufficiali inoltrati dal Comune è stata considerata elemento rafforzativo della dimostrazione del rapporto del dichiarante con la lista.

I delegati di lista, inoltre, sono stati considerati referenti ufficiali, in mancanza di altri soggetti qualificati a rappresentare la lista a livello locale, in tutti i casi di presentazione del rendiconto da parte di rappresentanti nazionali, al fine di accertare la legittimazione ad interloquire con il Collegio.

Tale accertamento il Collegio ha ritenuto indispensabile effettuare sia presso i rappresentanti nazionali che presso i responsabili locali /delegati di lista, acquisendo da questi ultimi esplicita dichiarazione, eventualmente previa apposita richiesta se non prodotta spontaneamente, in ordine alla spesa sostenute a livello locale, verificando successivamente la congruità delle affermazioni e la spesa complessivamente sostenuta dalla lista.

Nei casi di dichiarazione di partiti nazionali riguardanti cumulativamente la partecipazione degli stessi alle elezioni nella generalità dei Comuni interessati alla campagna elettorale nella Regione Lazio, è apparso necessario accertare che l'atto prodotto dai delegati nazionali fosse effettivamente riferibile alla lista partecipante alla campagna nel singolo Comune.

La necessità di accertamenti specifici concernenti i rapporti di mandato fra soggetti auto qualificatisi delegati e la lista è apparsa ultronea, invece, nei casi di rendicontazione sottoscritta anche da soggetto particolarmente qualificato, quale il candidato sindaco.



Nei casi di presentazione di rendiconto da parte di soggetti auto-qualificatisi delegati della lista ma non identificabili, per illeggibilità della relativa sottoscrizione, nei soggetti indicati dal Presidente del Consiglio, il Collegio ha ritenuto necessaria l'acquisizione, da parte di questi ultimi, di dichiarazione attestante le spese sostenute/non sostenute dalla lista, eventualmente facendo proprio il rendiconto inviato con sottoscrizione di apposita dichiarazione, corredata da copia del documento di riconoscimento.

Per le liste, infine, che non hanno fatto pervenire nessuna comunicazione e in relazione alle quali manca anche l'indicazione dei delegati di lista da parte dei Presidenti dei Consigli comunali, il Collegio, in assenza di altri elementi, ha ritenuto di poter individuare, quale unico referente, il candidato sindaco rispettivamente sostenuto o, nel caso di partiti strutturati in organizzazioni nazionali, il relativo rappresentante.

A.4.2 Dichiarazioni negative

Il Collegio ha ritenuto che la mancata produzione nei termini di legge di atti o comunicazioni di alcun tipo non costituisca elemento di per sé sufficiente a dare valido fondamento all'avvio immediato di procedure di contestazione propedeutica all'irrogazione di sanzioni.

Siffatta carenza documentale, infatti, non sottende univocamente la mancata compilazione o trasmissione, nei prescritti termini di legge, del rendiconto in presenza di spese inerenti la campagna elettorale, ma può essere dovuta anche all'ipotesi, alternativa, di mancata redazione del rendiconto in assenza di spese da dichiarare.

In quest'ultimo caso, in mancanza di espressa previsione di legge in ordine a obblighi di comunicazione, il Collegio ha ritenuto opportuno e consentito, allo scopo di verificare le cause di tale comportamento, procedere ad accertamenti mirati nei confronti della generalità delle liste formalmente inadempienti all'obbligo di produzione documentale, definite dal medesimo Collegio quali "*liste silenti*".

Ha deliberato altresì, in via preliminare e generale, di considerare ammissibili le dichiarazioni di mancata effettuazione di spese, formalmente acquisite, anche se pervenute oltre il termine dei 45 giorni previsto di cui all'art. 13, comma 7, della legge 96/2012.



Ciò in considerazione del fatto che detto termine si riferisce al mancato deposito dei rendiconti delle spese effettuate, senza ricomprendere l'assenza di rendiconto dovuta alla mancanza di presupposti per la predisposizione dello stesso.

A.4.3 Termine di presentazione dei consuntivi

L'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 dispone che i consuntivi debbano essere presentati dai rappresentanti delle liste partecipanti alle elezioni entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio comunale.

Il formale rispetto di tale termine, astrattamente previsto in funzione del rafforzamento dell'obbligo di presentazione del rendiconto, è stato negativamente condizionato, in concreto, dall'assenza di norme procedurali chiare ed inderogabili e dalla caratterizzazione dei soggetti tenuti al relativo adempimento.

Il Collegio, di conseguenza, in una prospettiva tesa a privilegiare le finalità sostanziali del controllo rispetto a logiche di formale adempimento, ha ritenuto doveroso avviare la verifica su tutti i rendiconti pervenuti e ha considerato necessario porre in essere un'attività sollecitatoria diretta all'acquisizione, anche tardiva, dei rendiconti per le liste inadempienti.

Sempre sulla base di un principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ha deliberato, inoltre, di poter ricorrere all'applicazione della norma sanzionatoria (tra l'altro eccezionale rispetto alle funzioni di controllo tradizionalmente assegnate alla Corte dei conti), esclusivamente a seguito dell'accertamento dell'impossibilità di svolgere la verifica per mancata presentazione di rendiconto o per presentazione di documentazione non avente i requisiti minimi necessari del rendiconto medesimo, nei termini indicati negli atti di messa in mora notificati alle liste interessate.

Alle predette conclusioni il Collegio ha ritenuto di pervenire anche in condivisione dell'orientamento di altre Sezioni⁷ le quali, in via pretoria, hanno adottato soluzioni tendenti ad ammettere la regolarizzazione degli atti in sede istruttoria anche oltre il termine di 45 giorni, e in conformità ai primi indirizzi interpretativi forniti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti la quale, con

⁷ Vedi Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 167/2015/CSE.



deliberazione n. 24/2013/INPR, ha rimesso all'organo di controllo l'accertamento sui motivi del mancato invio, lasciando pertanto la possibilità di non sanzionare il mero ritardo.

A.4.4 Stato della documentazione e modalità di trasmissione

In assenza di un sistema che disciplini la tenuta della contabilità e i conseguenti obblighi informativi, il Collegio, ai fini dell'ammissibilità della documentazione prodotta, ha ritenuto applicabili le norme in materia di autocertificazione.

Di conseguenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha ritenuto che le dichiarazioni prodotte devono essere sottoscritte, in originale, dal rappresentante come sopra identificato e presentata unitamente a copia fotostatica (non necessariamente autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.

In ordine alla modalità di produzione, le norme prevedono che gli atti possano essere inviate anche per via telematica, subordinandone in questo caso la validità all'osservanza delle previsioni di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82⁸.

Eventuali irregolarità sono state considerate dal Collegio sanabili anche successivamente alla presentazione del rendiconto, purché le integrazioni documentali forniscano sufficienti elementi probativi dell'identità e della qualificazione del sottoscrittore della dichiarazione.

In questa direzione ha ritenuto di poter acquisire, a seguito delle interlocuzioni istruttorie, dichiarazioni sottoscritte in originale in sostituzione delle copie corrispondenti e di consentire la regolarizzazione della documentazione prodotta in copia semplice con la successiva trasmissione degli atti in originale o in copia autenticata.

È stata, inoltre, considerata possibile e tempestiva la produzione del rendiconto avvenuta tramite il Presidente del Consiglio comunale il quale, ricevuta la documentazione nei termini di legge, ha provveduto all'invio agli Uffici della Sezione mediante posta elettronica certificata.

Sebbene tale modalità sia da ritenere sostituita dalla presentazione diretta del rendiconto al Collegio, tuttavia le esigenze sostanziali del controllo, come sopra rappresentate, hanno indotto a ritenere

⁸ Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. c bis, "Sono considerate valide le dichiarazioni trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato".



possibile tale modalità di acquisizione, anche per le garanzie di attendibilità della provenienza della documentazione derivante dalla natura e dalle funzioni del soggetto coinvolto.

A.4.4.1 Entrate

Il Collegio, in via preliminare, ha stabilito che non può considerarsi sufficiente, ai fini del controllo, la produzione di documentazione genericamente attestante spese, risultando necessario che le stesse siano correttamente esposte in un documento contabile avente i requisiti minimi di chiarezza e completezza propri di un rendiconto, riportante anche le fonti di finanziamento.


Ha poi deciso che le verifiche sulle entrate, in ossequio alle finalità del controllo, devono essere rivolte ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella campagna elettorale a copertura delle relative spese, così soddisfacendo esigenze conoscitive strumentali alla prevenzione ed al contrasto di fenomeni di corruzione⁹. A tale conclusione è pervenuto in presenza di una disciplina scarna, che non prevede uno specifico obbligo di allegazione di documentazione di supporto né un'individuazione tipologica delle entrate (come avviene per le spese) né, ancora, dispone alcunché in materia di custodia e movimentazione in conti correnti dedicati previsti, invece, per le spese dei singoli candidati.

Di conseguenza il Collegio ha ritenuto necessario riscontrare in atti l'indicazione di entrate di importo pari alle spese dichiarate e repute ammissibili in quanto regolari.

Qualora l'importo delle entrate utilizzate a copertura abbia entità superiore alle spese ammissibili, con conseguente disponibilità di risorse ulteriori non tracciate nell'uso, il Collegio ha ritenuto necessario disporre, in via istruttoria, accertamenti mirati specifici, al fine di verificare l'eventuale contrasto del rendiconto, per la parte in esame, con le esigenze di trasparenza sottese al presente controllo.

Nel caso, invece, di entrate di importo inferiore alle spese, il Collegio ha deliberato di ritenere irregolare il rendiconto, rinviando al caso concreto la valutazione in ordine all'applicabilità delle sanzioni previste per tale fattispecie dall'art. 15, commi 15, 16 e 19 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

⁹ In questo senso si è espressa la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR



In via generale sono da ritenere ammesse sia entrate derivanti da fonti c.d. interne, corrisposte dal partito o movimento di appartenenza, sia risorse provenienti da fonti c.d. esterne, cioè derivanti da contribuzioni erogate da soggetti terzi.

Diversa, nelle due categorie di entrate, ad avviso del Collegio, è la documentazione da produrre a corredo del rendiconto, dovendo essere identificabili nella provenienza con un principio di prova di tracciabilità esclusivamente le fonti di finanziamento esterne.

Per le fonti interne, infatti, il Collegio ha inteso accedere all'orientamento giurisprudenziale (Cassazione sent. n. 1352 del 18 febbraio 1999) per il quale, trattandosi di risorse proprie, non vi è luogo a controllo, bastando la dichiarazione di finanziamento con mezzi propri, da corroborare solo se particolarmente perplesse con conferme presso gli Organi di tesoreria dei Partiti finanziatori.

Tali risorse sono comunque assoggettate al separato controllo previsto per i bilanci dei Partiti (nei quali sono da iscrivere), ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13/2014, che ha istituito la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Sul punto il Collegio ha deciso di inoltrare il referto conclusivo a detta Commissione, con evidenziazione dei casi di utilizzo di fonti interne per il finanziamento della campagna elettorale comunale per gli accertamenti.

Nel caso di contribuzioni volontarie di sostenitori, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire elenco nominativo degli stessi, corredato da copie delle ricevute rilasciate all'atto della raccolta dei fondi.

Anche per i finanziamenti consistenti in liberalità, singolarmente di modico valore, raccolte in forma diretta in occasione di manifestazioni politiche, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle risorse e dei dati storici dell'evento deve essere comunque integrata con la dimostrazione della relativa tracciabilità attraverso la produzione delle ricevute di versamento o dell'estratto conto bancario, intestato alla lista e riferibile anche temporalmente al periodo della campagna elettorale, dal quale, attraverso la movimentazione dei fondi, risulti comprovata la provenienza e la destinazione dei contributi alla campagna elettorale.

Anche nel caso di contributi personali del presentatore della lista o del candidato della stessa deve esserne dimostrata la tracciabilità, attraverso l'atto che ne documenti il versamento o la produzione di estratto conto che ne comprovino la provenienza e la riferibilità alla campagna elettorale.



Il Collegio ha invece ritenuto inammissibile, a fini di copertura, l'indicazione di "debiti verso i fornitori", la quale costituisce una voce iscritta in parte attiva al fine di calcolare l'utile di esercizio nei bilanci economici, ma non soddisfa le esigenze informative proprie del presente controllo, rispetto alle quali, anzi, appare sostanzialmente elusiva.


A.4.4.2 Spese

Per quanto concerne le spese, il Collegio ha deliberato di verificare:

- che le medesime corrispondano singolarmente alle tipologie previste dall'elencazione di cui all'art. 11 della legge n. 515/1993;
- che ogni spesa sia accompagnata dalla documentazione idonea a comprovarne l'importo, la natura e la destinazione;
- che l'importo complessivo delle spese dichiarate ammissibili, al netto ed al lordo di quelle parimenti dichiarate ed ammissibili, ma non documentate, sia inferiore o uguale al limite di spesa fissato dalle norme per ciascun Comune.

Le spese ammissibili, come definite dall'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993, così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono quelle *relative*:

- a) *alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;*
- b) *alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a) compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;*
- c) *all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;*
- d) *alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;*
- e) *al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.*



Per dette spese deve essere dimostrato, attraverso la documentazione di supporto (scontrini e/o fatture), il collegamento con la campagna elettorale sia dal punto di vista qualitativo (tipologia di prestazioni remunerate) che dal punto di vista temporale.

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, "*Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate*".

Nel silenzio della legge circa la corretta individuazione della base di computo di tali spese, il Collegio ha ritenuto di non discostarsi da precedente orientamento, assunto anche da Collegi di altre Sezioni¹⁰, commisurando la percentuale del 30% alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1, nelle quali vanno incluse tutte le spese analiticamente documentate, ancorché appartenenti a tipologie che ne consentirebbero la consuntivazione *a forfait*, cioè senza documentazione probativa.

Trattasi di spese generali, aventi carattere strumentale all'organizzazione della campagna elettorale, le quali subiscono variazioni di segno direttamente proporzionale rispetto a quelle tracciabili in via autonoma.

L'individuazione di eventuali spese irregolari, per tipologia, per mancanza di documentazione probativa o perché sostenute in epoche non coincidenti con i tempi di durata della campagna elettorale, ne comporta l'espunzione dal conto, agli effetti del rispetto dei limiti generali e dell'irregolarità nell'impiego della quota di risorse alle stesse destinate.

A.4.5 Conclusione delle verifiche e referto di controllo.

In conformità alle indicazioni della Sezione Autonomie circa la genetica natura referente ed ausiliaria della funzione svolta, il Collegio ha convenuto di formalizzare gli esiti e le conclusioni del controllo nella presente deliberazione collegiale, strutturata in forma di relazione, il cui destinatario istituzionale è stato individuato in ciascun Consiglio comunale interessato al rinnovo.



¹⁰ Vedi deliberazione n. 63/2014/CSE del Collegio di controllo costituito presso la Sezione Piemonte per la tornata elettorale amministrativa 2013.

Di conseguenza la presente deliberazione è inviata ai Presidenti dei Consigli comunali interessati per il successivo inoltro ai diversi soggetti politici, nonché al fine di curarne la diffusione generale a livello territoriale mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.



**B) PARTE SPECIALE: le spese inerenti alla
campagna elettorale 2014 presso il Comune di Tivoli
(RM)**

DATI GENERALI

Elettori: 44.329


Liste elettorali: n. 23

Limite di spesa per lista: € 44.329,00

Limite generale comunale: € 1.019.567,00

Spese complessivamente dichiarate: € 20.557,57

Data di insediamento del Consiglio Comunale: 24 giugno 2014.



B.1 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E SINTESI DELLE CONCLUSIONI

L'attività di controllo ha avuto concreto avvio con l'inoltro al Presidente del Consiglio Comunale di Tivoli di apposita nota (n. 226 in data 21 gennaio 2015 e successivo sollecito con nota n. 849 del 13/02/2015) finalizzata ad acquisire informazioni di carattere generale, reputate di rilievo per l'istruttoria (data di insediamento del Consiglio comunale, elenco dei partiti, movimenti e liste partecipanti alle elezioni nonché generalità dei rispettivi rappresentanti, laddove conosciute). In riscontro, (nota n. 10093 in data 26/02/2015, acquisita al protocollo in data 03/03/2015 con il n. 1251), è stato rappresentato che il Consiglio Comunale si è insediato in data 24 giugno 2014. Sono stati, inoltre, trasmessi l'elenco delle n. 23 compagini politiche partecipanti alla campagna elettorale comunale e quello dei relativi delegati.

Contestualmente è stata prodotta documentazione inerente all'ottemperanza agli obblighi di rendicontazione di cui alla legge n. 96/2012 fatta pervenire agli Uffici comunali entro i 45 giorni di legge da parte di n. 5 liste (W Tivoli – Forza Italia – Fratelli d'Italia – Centro Democratico – Italia dei Valori).

Ulteriore documentazione è stata successivamente trasmessa, in più tempi, direttamente alla Sezione da parte dei soggetti politici interessati al controllo.

Non sono stati riscontrati casi di violazione degli obblighi di rendicontazione.

In tutte le fattispecie all'esame, l'attenzione è stata prioritariamente rivolta all'accertamento della validità delle dichiarazioni rese, sotto il duplice profilo della conformità a legge delle modalità di inoltro e della provenienza da persona fisica legittimata a rappresentare la compagine politica ai fini del controllo.

Con riguardo a questo specifico aspetto, nel richiamare gli orientamenti esposti nella parte generale, giova qui sottolineare che sono state considerate valide le dichiarazioni, con annesso documento di identità personale, rese da persone fisiche qualificatesi come referenti delle liste interessate e individuabili come tali alla stregua delle indicazioni ufficiali fornite dal Presidente del Consiglio Comunale, ovvero collegate alla lista in modo sufficientemente certo in quanto candidati, esponenti politici nazionali del partito di riferimento, titolari di uffici o cariche di tesoriere e similari nell'ambito del singolo movimento.



In tutti i casi di carenze informative, il Collegio ha provveduto ad avviare specifica interlocuzione istruttoria con i soggetti interessati.

Detta fase istruttoria, particolarmente complessa in ragione del cospicuo numero di soggetti interessati al controllo, ha consentito di accertare un numero di liste senza spese prevalente rispetto a quelle con spese, come si evince dal seguente report generale.

N.	Denominazione	Spese	Nota istruttoria	Rappresentanti della lista	Note
1	TIVOLIMIA	no	prot. 225 del 18/01/2016	Moreno D'Ascenzi	dichiarazione negativa a seguito istruttoria
2	UNA NUOVA STORIA	no	prot. 225 del 18/01/2016	Giovanni Mantovani; Augusto Masotti	dichiarazione negativa a seguito istruttoria
3	MOVIMENTO TIVOLITERME	no	prot. 225 del 18/01/2016	Salvatore Ravagnoli	dichiarazione negativa a seguito istruttoria
4	CAMBIAMO TIVOLI	no	prot. 225 del 18/01/2016	Roberto Catani; Luigi Alfani	dichiarazione negativa a seguito istruttoria
5	TIVOLI 2.0	no	prot. 225 del 18/01/2016	Giorgio Strafonda; Gianni Andrci	dichiarazione negativa a seguito istruttoria
6	PROGETTO TIVOLI	si	prot. 225 del 18/01/2016	Gianluca Napoiconi	rideterminazione spese a seguito istruttoria
7	W TIVOLI	si	prot. 225 del 18/01/2016	Bruno Moriconi	rideterminazione spese a seguito istruttoria
8	PARTITO DEMOCRATICO	si	prot. 227 del 18/01/2016	Giuseppe Baisi; Giuseppe Ritucci	
9	ITALIA DEI VALORI	si	_____	Ivan Rota	
10	FORZA ITALIA	si	prot. 312 del 21/01/2016	Mariarosaria Rossi; Domenico Cecchetti	
11	ALLEANZA PER TIVOLI - La Democrazia	si	_____	Ezio Fiorenzi; Antonio Pizzolorusso	
12	L'ALTRA CITTA' A SINISTRA	si	prot. 226 del 18/01/2016	Maurizio Badoni	
13	INSIEME	no	_____	David Diamanti; Ettore Pallante	



14	TIVOLI FUTURA	no	prot. 223 del 18/01/2016	Marco Chiocchia; Matteo Pallante	
15	TIVOLI RINASCE	no	_____	Angelo Giubilei; Maurizio Camilli	
16	ONDA SOLFUREA	no	prot. 224 del 18/01/2016	Giorgio Cardoli; Marcello Marino	
17	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	no	prot. 228 del 18/01/2016	Luigi Eugenio Perrotta	
18	CENTRO DEMOCRATICO	no	prot. 229 del 18/01/2016	Nicola Benedetto; Efsio Pisanelli	
19	N.C.D.- Lista Civica per Cartaginese Sindaco	no	_____	Francesco Cartaginese	
20	PRI	no	_____	Stefano Pandinu	
21	MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO.IT	no	_____	Daniela Cuccia	
22	LA CITTA' IN COMUNE	no	_____	Igor Bonnati; Martina Balzarotti	
23	FRATELLI D'ITALIA- ALLEANZA NAZIONALE	no	_____	Marco Marsilio; Antonio Giordano	

Fonte: Collegio spese elettorali.

Giova qui precisare che ben 16 compagini non hanno sostenuto alcuna spesa per la partecipazione alla campagna elettorale *de qua*.

Invero, alle n. 11 compagini che hanno prodotto apposite dichiarazioni negative, il Collegio ha ritenuto di potere *pleno iure*, assimilare altre 5 liste, unite da vincolo di coalizione che, in base agli elementi forniti in atti, hanno raccolto fondi per il finanziamento della campagna, gestiti da parte di un unico mandatario incaricato unitamente ad altre risorse destinate alla campagna personale del sindaco senza alcun criterio di separazione contabile ed in questo modo rendicontate al competente Collegio di garanzia elettorale di Roma. Per la descrizione puntuale di tale fenomeno si rinvia al successivo paragrafo.

Accertamenti inerenti alla regolarità delle spese dichiarate, per inerenza e congruità alla campagna elettorale, sono stati effettuati con riferimento alle rimanenti n. 7 liste, senza rilevare i presupposti per la contestazione di irregolarità sanzionabili.



Sono state, peraltro, rilevate anomalie nella tenuta dei conti e dei giustificativi contabili che si ritiene opportuno segnalare, caso per caso, per debita completezza, nonché con l'intendimento di promuovere il consolidamento per il futuro di prassi maggiormente virtuose e funzionali alle esigenze di trasparenza cui il controllo in materia risponde.

B.1.1. LISTE SENZA SPESE

Con le modalità indicate si è proceduto anche nei confronti delle liste senza spese.

In particolare, le dichiarazioni in atti sono state ritenute idonee a documentare l'assenza di spese in quanto sottoscritte in originale e corredate da documento di identità del sottoscrittore in conformità alle disposizioni di legge e secondo i criteri fissati in parte generale.

Come detto, nell'ambito delle liste senza spese il Collegio ha ritenuto di poter annoverare anche le seguenti altre cinque liste, insieme ad altre unite da vincolo di coalizione a sostegno del medesimo candidato sindaco; che - per effetto di non chiari rapporti di coalizione - hanno rendicontato risorse da contribuzioni volontarie di ridotto importo trasferite al conto corrente elettorale acceso, per il tramite di mandatario incaricato, dal candidato sindaco per la movimentazione di entrate ed uscite relative alla propria personale campagna elettorale.

N.	Denominazione	Spese DICHIARATE	Spese ACCERTATE	Nota istruttoria
1	TIVOLIMIA	€ 400,00	0	prot. 225 del 18/01/2016
2	UNA NUOVA STORIA	€ 2.157,00	0	
3	MOVIMENTO TIVOLI/TERME	€ 1.000,00	0	
4	CAMBIAMO TIVOLI	€ 1.500,00	0	
5	TIVOLI 2.0	€ 1.498,00	0	

Fonte: Collegio spese elettorali.



A siffatta conclusione, il Collegio è pervenuto a seguito di ponderata istruttoria concernente anche le altre liste facenti parte della detta coalizione e dell'esame incrociato degli atti e chiarimenti prodotti (sollecitati unitariamente con nota n. 225 del 18/01/2016) ed in particolare della documentazione fatta pervenire dal mandatario incaricato (note n. 2905 del 15/04/2016 e n. 3019 del 21/04/2016), nonché dagli ulteriori accertamenti complementari promossi d'ufficio presso il Collegio di garanzia elettorale della Corte d'appello di Roma, competente al controllo delle spese del candidato sindaco.

Da tali atti, risulta che l'adesione alla coalizione ha comportato la corresponsione – da parte di tutte le liste civiche aderenti – in quota minima fissa al sig. Moriconi Bruno, qualificato in atti come mandatario unico, di contribuzioni genericamente finalizzate allo scopo comune, individuato nel sostegno al candidato sindaco, senza altra finalizzazione specifica.

Dette risorse sono state gestite dal Sig. Moriconi nella qualità di mandatario del sindaco, unitamente ad altre entrate a ciò dedicate, con i modi e le forme all'uopo previsti dall'art. 7, comma 4, L. n. 515/1993 con formale imputazione alla campagna personale del sindaco, senza alcun criterio di separazione contabile e sostanziale che ne consenta la diversa imputazione alle liste anche agli effetti della rendicontazione.

La circostanza emerge con evidenza da quanto espressamente attestato dal sig. Moriconi (nota acquisita a prot. n. 2905, in data 15/04/2016), che nel rappresentare di aver *“acquisito e gestito le risorse derivanti dai contributi erogati dalle liste elettorali della coalizione”* ha dichiarato di *“aver rendicontato le spese erogate e finanziate con dette risorse come da dichiarazione e rendiconto inviati al Collegio di Garanzia Elettorale presso la Corte d'Appello ex art. 7 legge n. 515/1993 in data 07/08/14”*, fornendo anche dati precisi circa l'entità delle contribuzioni in argomento e producendo estratto dell'apposito conto corrente bancario che ne documenta l'avvenuta acquisizione in entrata e la movimentazione in uscita.

Quanto sopra ha trovato pieno riscontro nelle informazioni acquisite d'ufficio presso il predetto Collegio di garanzia (informazioni acquisite al prot. in data 21/04/2016 con il n. 3019).

Tali informazioni, hanno integrato il quadro cognitivo disponibile, consentendo di accertare la disomogeneità dei comportamenti adottati dalle singole liste aderenti alla coalizione (pari a n. 8) nel riportare o meno nel proprio rendiconto, in entrata ed in uscita, i contributi indirettamente gestiti in comune.




Infatti, se tutte le n. 8 liste interessate si sono fatte carico di versare tali contribuzioni, non tutte hanno ritenuto di darne evidenza completa a rendiconto come spese per la campagna di lista, come risulta dalla situazione completa delle riconciliazioni *ex post* effettuate da questo Collegio allo stato degli atti e di seguito riportate.

N.	Denominazione	Entrate / Spese RENDICONTATE	di cui Contribuzioni di coalizione	Spese di lista residue	Altre contribuzioni confluite nel solo rendiconto del candidato sindaco	Rappresentanti della lista
1	TIVOLIMIA	€ 400,00	€ 400,00	0	€ 1.100	Moreno D'Ascenzi
2	UNA NUOVA STORIA	€ 2.157,00	€ 2.157,00	0	0	Giovanni Mantovani; Augusto Masotti
3	MOVIMENTO TIVOLITERME	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0	€ 500	Salvatore Ravagnoli
4	CAMBIAMO TIVOLI	€ 1.500,00	€ 1.500,00	0	0	Roberto Catani; Luigi Alfani
5	TIVOLI 2.0	€ 1.498,00	€ 1.498,00	0	0	Giorgio Strafonda; Gianni Andrei
6	PROGETTO TIVOLI	€ 3.050,00	€ 1.500,00	€ 1.050,00 + 500,00 (saldo attivo)	0	Gianluca Napoleoni
7	W TIVOLI	€ 3.693,70	€ 1.500,00	€ 2.188,10 + 5,60 (saldo attivo)	0	Bruno Moriconi
8	INSIEME	€ -	€ -		€ 1.500,00	David Diamanti; Ettore Pallante

Fonte: Collegio spese elettorali.

Come è agevole verificare, in alcuni casi (ad es. Tivoli mia e Movimento Tivoli terme) le spese rendicontate come imputabili alla lista hanno importo inferiore a quello dei contributi versati ed imputati alla campagna del sindaco. In un caso, (lista Insieme) detti versamenti sono stati ritenuti all'inizio non rientranti fra i fondi da rendicontare da parte della lista. In altra fattispecie, le uscite in argomento hanno avuto importo superiore alla quota indicata dal Sig. Moriconi come contribuzione minima di coalizione, ma corrispondente all'intero importo rendicontato come spese di lista (Lista "Una nuova storia" ha versato euro 2.157,00 invece che 1500,00).



Solo due liste, infine, hanno rendicontato spese gestite direttamente e così rendicontate e documentate.

Tanto accertato, il Collegio ha rilevato l'impossibilità di procedere a controlli sul corretto impiego di tali risorse per spese di lista, in considerazione del relativo utilizzo promiscuo anche a vantaggio della campagna individuale del candidato sindaco. Peraltro, l'avvenuta, dimostrata rendicontazione a tale diverso titolo, occasionata dall'assenza di disposizioni normative e convenzionali volte a garantire la separazione dei conti, consente di escludere la contestazione di omissioni sanzionabili. Essa, infatti, determina il naturale assorbimento dei controlli nelle competenze del Collegio di garanzia elettorale di Roma, al quale questo Collegio si riserva di trasmettere ogni pertinente informazione per doverosa collaborazione istituzionale.

E' stato, in questo contesto, assoggettata a controllo la regolarità e correttezza dei rendiconti che documentano spese in gestione diretta, riferibili alle liste Progetto Tivoli e W Tivoli, con gli esiti che saranno esposti nel pertinente successivo paragrafo.

B.1.2. LISTE CON SPESE

Si riportano di seguito le risultanze delle verifiche condotte sulle liste che hanno documentato spese, con avvio proprio dalle liste Progetto Tivoli e W Tivoli, per le quali, in coerenza con le esposte argomentazioni, il Collegio ha focalizzato il controllo sul totale delle spese dichiarate esponendole al netto delle dette quote di coalizione.



I PROGETTO TIVOLI

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Sig. Gianluca Napoleoni (delegato)

SPESE

Importo dichiarato: € 2.329,28 + saldo attivo € 720,72 = € 3.050,00

Importo rideterminato al netto della quota versata come contributo di coalizione al candidato sindaco: € 1.550,00 (di cui € 889,38 documentato da fatture; € 161,00 non documentato, € 500,00 saldo attivo).

Tipologia: produzione, distribuzione e acquisizione materiali e mezzi per la propaganda, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e teatri – personale utilizzato e prestazione o servizio inerente la campagna elettorale – spese relative ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, alle spese telefoniche e postali e agli oneri passivi.

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 3.050,00

Tipologia: libere contribuzioni di sottoscrittori

Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

Con nota del 26 febbraio 2015 - acquisita al protocollo con il n. 1298 del 04 marzo 2015 – è pervenuta in originale la documentazione relativa al controllo spese elettorali della lista civica Progetto Tivoli, sottoscritta dal Sig. Gianluca Napoleoni nella qualità di rappresentante, indicato quale delegato della lista dal Presidente del Consiglio comunale.

Detta documentazione risultava composta da un rendiconto con l'indicazione di entrate provenienti da contribuzioni volontarie per un importo pari ad € 3.050,00 versate in apposito c/c bancario intestato alla lista, con produzione di copia dell'estratto conto recante la sigla del sottoscrittore.



Le spese venivano dichiarate per un importo inferiore e pari ad € 2.329,28, tutte rientrate nelle tipologie di quelle ammissibili, di cui 889,38 documentate con fatture intestate alla lista, euro 800,00 da ricevute di versamento in favore della coalizione per il finanziamento del candidato sindaco ed euro 639,90 non documentate.

Approfondimenti istruttori.

I palesi disallineamenti riscontrati fra entrate e spese e le carenze probative rilevate per una parte della spesa rendevano indispensabili integrazioni istruttorie mirate. A queste si procedeva, anche allo scopo di approfondire il fenomeno della gestione di risorse in comune con altre liste attraverso un mandatario unico, nel contesto di un' articolata richiesta inoltrata anche al predetto mandatario ed a ciascuna delle liste unite da vincolo di coalizione con nota n. 225 del 18/01/2016.

Detto fenomeno già esaminato per le liste senza spese, attiene alla corresponsione da parte della lista Progetto Tivoli, aderente alla coalizione a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Proietti, di contribuzioni finalizzate al sostegno al candidato sindaco medesimo versate al sig. Bruno Moriconi in qualità di mandatario del sindaco. Sul punto si rimanda alle considerazioni già precedentemente effettuate.

Con nota del 16/02/2016, acquisita con prot. n. 1680 del 19/02/2016, il delegato, sig. Gianluca Napoleoni, si è limitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'intera quota di spese non documentate (pari ad € 639,90) fosse da ritenersi ascrivibile nella quota forfetaria ammissibile, senza fornirne in alcun modo il dettaglio.

Da ulteriori dichiarazioni sottoscritte dal sig. Moriconi - acquisite agli atti con nota n. 2905 del 15/04/2016 - e supportate dalle informazioni reperite d'ufficio presso il Collegio di garanzia elettorale della Corte d'Appello è stato possibile accertare che l'importo delle contribuzioni versate dalla lista in argomento al mandatario del sindaco è superiore a quello dichiarato (importo dichiarato: € 800,00; importo accertato: € 1.500,00).

Valutazioni conclusive.

La documentazione con la quale sono stati assolti gli obblighi di rendicontazione è stata prodotta da persona legittimata per la sua qualità di delegato di lista, asseverata anche dalle comunicazioni ufficiali intercorse con il Comune.



Il rendiconto presenta notevoli lacune sul piano formale, che sono state colmate in un'ottica sostanziale ispirata al principio della conservazione e dell'economia degli atti, dalle dichiarazioni integrative acquisite in istruttoria e provenienti dal delegato e dal mandatario responsabile della gestione indiretta di parte delle entrate dichiarate, univocamente convergenti quanto all'esatta quantificazione delle spese gestite direttamente dalla lista.

Le risultanze di tali riscontri sono state considerate dal Collegio sufficienti ad integrare le evidenze probative necessarie al controllo, anche in considerazione dei ridotti importi da verificare e della conseguente irrazionalità di ulteriori oneri istruttori.

La tracciabilità nella provenienza delle fonti di finanziamento utilizzate, comprovata da elenco analitico dei finanziatori e da versamenti a conto corrente bancario, soddisfa le esigenze di trasparenza cui il controllo è finalizzato.

Le spese dichiarate, rideterminate al netto dei versamenti gestiti formalmente per la campagna del sindaco in base ai chiari rapporti di coalizione sottostanti ampiamente illustrati e al netto del saldo attivo di cassa (€ 500,00), ammontano ad effettivi euro 1.050,00 e sono documentate in modo regolare da giustificativi in ragione di euro 889,38. L'eccedenza pari ad euro 160,62 è in parte riferibile a spese tracciabili di tenuta del conto bancario (€ 116,62), in parte non documentata, per un controvalore minimo che comunque è inferiore all'importo massimo ammissibile della componente forfetaria (calcolata sulle sole spese effettive).

Sul punto, ritiene *ad abundantiam* il Collegio che la scarsa entità delle somme in discussione attenui fortemente la rilevanza dell'offesa arrecata agli interessi tutelati (trasparenza e *par condicio*), inducendo a non applicare una sanzione nella specie particolarmente esorbitante. In questa direzione, depongono altresì le percepite difficoltà di ricostruire la documentazione di supporto a rendiconto, specie in assenza di regole predeterminate.

Per quanto concerne le entrate di lista, al netto di quelle erogate alla coalizione e di quelle gestite direttamente per spese di lista residua, all'atto della chiusura conto un saldo attivo di banca pari ad euro 500,00.

Non sono state riscontrate anomalie residuali da segnalare nell'ambito delle attribuzioni di controllo intestate al Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti in punto di fatto e giudizi di pertinenza di altre magistrature.



2 W TIVOLI

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Sig. Bruno Moriconi (delegato)

SPESE

Importo dichiarato: € 3.688,10 + saldo attivo € 5,60

Importo rideterminato al netto della quota versata come contributo di coalizione al candidato sindaco:
€ 2.193,70 (di cui € 1.907,60 spese di lista; € 280,50 spese forfetarie ed € 5,60 saldo attivo)

Tipologia: produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda; organizzazione di manifestazioni di propaganda; personale utilizzato e altri servizi inerenti alla campagna elettorale.

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 3.693,70

Tipologia: contribuzioni dei candidati della lista.

Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

La documentazione iniziale per il controllo - prodotta dal delegato ufficiale di lista, sig. Bruno Moriconi, al Presidente del Consiglio Comunale in data 24/06/2014 (giusta prot. n. 29458 del 25/06/2014) e trasmessa per il relativo tramite con nota n. 10093 del 26/02/2015, con acquisizione agli atti della Sezione con il n. 1251 del 03/03/2015, risultava composta da un prospetto di rendiconto in copia semplice intestato alla lista civica "W Tivoli" con evidenziazione di entrate per un totale di € 3.693,70 ed indicazione di spese per un totale di € 3.688,10.

Con una nota successiva in data 25/02/2015 - acquisita al prot. con il n. 1475 del 09/03/2015 - il delegato di lista trasmetteva, unitamente al prospetto di rendiconto già in atti, una dichiarazione, sottoscritta in originale, che esponeva l'utilizzo di mezzi di finanziamento, classificati come contribuzioni dei candidati di lista, per un importo pari ad euro 3.693,70 corrispondente all'ammontare delle spese dichiarate. Dette entrate risultavano solo parzialmente tracciabili nella provenienza (per € 1.500,00).



Le spese, classificate per tipologia, e dichiarate per un totale di € 3.693,70 risultavano documentate solo per un importo pari ad € 1.757,60.

Occorreva, pertanto, procedere a richieste istruttorie volte ad acquisire gli elementi documentali mancanti.

Approfondimenti istruttori.

Integrazioni istruttorie mirate sono state richieste con nota n. 225 del 18/01/2016, nell'ambito dell'istruttoria effettuata contestualmente per tutte le liste della coalizione. Ad esse, il sig. Bruno Moriconi - nella duplice qualità di delegato di lista e mandatario unico della coalizione per conto del candidato sindaco - ha dato riscontro con nota acquisita al prot. con il n. 970 del 04/02/2016.

La documentazione trasmessa consta di dichiarazioni sottoscritte con firma autografa dal sig. Bruno Moriconi e giustificative della provenienza delle entrate della lista consistenti in rimesse bancarie dirette per € 1.500,00 e, per la parte rimanente, in raccolte fondi manuale di modico valore.

Le uscite complessive dichiarate sono pari ad € 3.688,10 con un saldo attivo di € 5,60 che sommato alle prime eguaglia le entrate. Le medesime risultano tracciabili da un prospetto di bilancio intestato alla lista con indicazione analitica delle operazioni in entrata e in uscita, della data e relativa descrizione.

La componente gestita direttamente con imputazione certa alla lista, al netto di euro 1.500,00 versati sul conto corrente acceso per la gestione delle spese inerenti alla campagna del candidato sindaco, è pari ad euro € 2.193,70 di cui € 1.907,60 correttamente documentate ed euro € 280,50 indicate come forfetarie. Residua un saldo attivo pari ad euro € 5,60, che eguaglia le entrate dichiarate.

Valutazioni conclusive.

La documentazione con la quale sono stati assolti gli obblighi di rendicontazione è stata prodotta da persona legittimata per la sua qualità di delegato di lista, asseverata anche dalle comunicazioni ufficiali intercorse con il Comune.

Il rendiconto è formalmente correttamente compilato come documento contabile che espone entrate ed uscite con relativo saldo.




La tracciabilità nella provenienza delle fonti di finanziamento utilizzate, comprovata da ricevute rilasciate ai finanziatori, soddisfa le esigenze di trasparenza cui il controllo è finalizzato.

Le spese imputabili alla campagna sono ammissibili e documentate in conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento

Fra le entrate di lista, al netto di quelle erogate alla coalizione e di quelle gestite direttamente per spese di lista, residua un saldo attivo di importo irrisorio e pari ad euro 5,60.

Non sono state riscontrate anomalie residuali da segnalare nell'ambito delle attribuzioni di controllo intestate al Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti in punto di fatto e giudizi di pertinenza di altre magistrature.



3 PARTITO DEMOCRATICO

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Sig. Giuseppe Baisi – Sig. Giuseppe Ritucci (delegati)

SPESE

Importo accertato: € 9.994,00

Tipologia: acquisto di materiali e mezzi di propaganda, acquisizione di spazi sugli organi di informazione (radio, televisioni private, cinema, teatri), spese distribuzione dei materiali e mezzi di propaganda.

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 9.994,00

Tipologia: fondi propri del Partito – Unione comunale di Tivoli del Partito Democratico.


Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

La documentazione iniziale per il controllo è stata trasmessa, direttamente ed in originale, con nota del 23 febbraio 2015 (acquisita al prot. con il n. 1116 del 26/02/2015) a firma congiunta del sig. Giuseppe Baisi e del sig. Giuseppe Ritucci, entrambi indicati quali delegati della lista dal Presidente del Consiglio comunale.

Si trattava di un prospetto contabile con l'indicazione delle spese sostenute, classificate per tipologia, per un totale di euro 9.994,00. Dette spese risultavano tutte documentate con produzione di copia di fatture intestate al Partito Democratico.

Quanto alle entrate, veniva attestato che i fondi utilizzati per la copertura delle spese dichiarate "sono stati finanziati dall'unione comunale di Tivoli del Partito Democratico con fondi propri in contanti e assegni", con produzione in atti di apposita dichiarazione sottoscritta dal Tesoriere dell'Unione con firma non leggibile e presentata in copia.



Occorreva, pertanto, la regolarizzazione, in originale ed a firma leggibile, di detta dichiarazione attestante l'utilizzo di risorse ordinarie dell'Unione stessa per il finanziamento della campagna elettorale in argomento.

Approfondimenti istruttori

Con nota istruttoria n. 227 del 18 gennaio 2016 è stata sollecitata la produzione della documentazione integrativa, a cui i delegati di lista hanno dato pieno riscontro con nota acquisita al prot. n. 495 del 27/01/2016.

Valutazioni conclusive.

La documentazione con la quale sono stati assolti gli obblighi di rendicontazione è stata prodotta da soggetti ritenuti legittimati a rappresentare la lista, in ragione di quanto dichiarato e degli elementi di riscontro ufficiali presenti in atti attestanti la qualità di delegati della lista stessa.

Con essa, come integrata in istruttoria, risultano adempiuti gli obblighi di rendicontazione prescritti dalla vigente normativa.

Le spese dichiarate, di entità contenuta e ben al di sotto del limite fissato dalla normativa vigente, rientrano nella tipologia di quelle ammissibili e sono correttamente documentate.

In merito alle fonti finanziamento, il Collegio ritiene sufficiente la dichiarazione resa circa la natura di risorse c.d. interne, cioè proprie del Partito di riferimento, in ossequio ad orientamenti giurisprudenziali consolidati e stanti le diverse forme di controllo sui bilanci dei partiti politici contemplate dall'art. 9 della legge n. 96/2012 e successive modificazioni.

Ritiene, comunque, opportuno segnalare la fattispecie per quanto di eventuale competenza all'Organo di controllo di cui alle disposizioni sopra richiamate.

Non residuano aspetti di irregolarità passibili di sanzione e neppure anomalie di minore impatto da segnalare nell'ambito delle attribuzioni di controllo intestate al Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti in punto di fatto e giudizi di pertinenza di altre magistrature.



4 ITALIA DEI VALORI

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: On.le Ivan Rota (tesoriere nazionale del Partito)

SPESE

Importo accertato: € 1.874,80

Tipologia: acquisto di materiali e mezzi di propaganda, organizzazione di manifestazioni di propaganda.

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 1.874,80

Tipologia: fondi propri del Partito

Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

Gli obblighi di rendicontazione sono stati assolti, con la trasmissione all'Ufficio elettorale del comune di Tivoli mediante posta elettronica certificata - inviata per conoscenza anche al Collegio di garanzia spese elettorali operante presso la corte d'Appello di Roma - in data 29 luglio 2014 (con acquisizione al protocollo del Comune in data 30/07/2014 n. 34837), della documentazione rilevante per il controllo.

Detta documentazione, sottoscritta dal tesoriere nazionale del Partito, on. Ivan Rota, risulta trasmessa per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale con nota n. 10093 del 26/02/2015 ed acquisita agli atti dell'Ufficio con il n. 1251 del 03/03/2015.

Il rendiconto prodotto documenta spese di importo totale pari ad euro 1.874,80 (con produzione in atti di idonei giustificativi) di cui euro 275,60 sostenute direttamente in favore del candidato sindaco.

Quanto alle fonti di finanziamento, viene attestato che le spese in argomento sono state pagate in forma diretta dalla tesoreria Nazionale del Partito Italia dei Valori.

Approfondimenti istruttori



La predetta documentazione è stata ritenuta completa ai fini del controllo e, pertanto, non è stata necessaria alcuna integrazione in fase istruttoria.

Valutazioni conclusive.

Il rendiconto, in quanto sottoscritto da soggetto che riveste una carica ufficiale nel Partito (Tesoriere nazionale), è da ritenere legittimamente prodotto.


La documentazione prodotta soddisfa gli obblighi di rendicontazione prescritti dalla vigente normativa.

Le spese dichiarate, di entità contenuta e ben al di sotto del limite fissato dalla normativa vigente, rientrano nella tipologia di quelle ammissibili e sono correttamente documentate.

La tracciabilità nella provenienza delle fonti di finanziamento utilizzate – indicate come risorse proprie del Partito – soddisfa le esigenze di trasparenza cui il controllo è finalizzato.

Il Collegio, in ossequio ad orientamenti giurisprudenziali consolidati e stanti le diverse forme di controllo sui bilanci dei Partiti, ha ritenuto sufficiente la dichiarazione circa l'utilizzo di fonti di finanziamento interne, che va comunque segnalata alla Commissione ex art. 9, della legge n. 96/2012.

Il rendiconto, pertanto, non presenta aspetti di irregolarità passibili di sanzione e neppure anomalie di minore impatto da segnalare.



5 FORZA ITALIA

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Sen. Mariarosaria Rossi (Commissario Straordinario - Amministratore Nazionale del Movimento politico); Sig. Domenico Cecchetti (delegato).

SPESE

Importo accertato: € 310,99 (€ 239,22 + € 71,77 - 30% a forfait dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate ex art. 11, comma 2, della legge 10/12/1993, n. 515).

Tipologia: Stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme per la presentazione delle liste elettorali.

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 310,99

Tipologia: - fondi propri del Partito.

Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

In data 18 settembre 2014 è pervenuta agli uffici di questo Collegio una nota, riferibile cumulativamente anche ad altri Comuni della Provincia di Roma, con la quale il Commissario Straordinario del partito, Sen. Mariarosaria Rossi, ha trasmesso copia del rendiconto delle spese sostenute dal Movimento, per un importo complessivo pari a euro 310,99, di cui 71,77 quale importo percentuale calcolato a forfait delle spese ammissibili e documentate, ex art. 11, comma 2 della legge n. 515/1993.

Detta dichiarazione risultava precedentemente trasmessa, in data 18 luglio 2014 (cioè nei termini di rito), agli Uffici Comunali di Tivoli con raccomandata AR, come specificamente documentato da copia dell'avviso di ricevimento unita agli atti.

Al rendiconto veniva allegata, quale documentazione giustificativa delle spese, per l'importo di € 239,22 euro, copia di fattura prodotta da uno studio notarile per rilascio procura speciale conferita



per la presentazione di candidature e liste per le elezioni del Comune di Tivoli del 25 maggio 2014. Per quanto concerne le fonti di copertura, venivano indicati debiti verso fornitori per un importo pari a quello delle spese documentate.

La documentazione acquisita agli atti si presentava, pertanto, carente di elementi informativi circa le fonti di copertura delle spese dichiarate con necessità di integrazione con apposita attestazione riportante l'indicazione delle risorse utilizzate per l'effettivo pagamento successivo dei debiti verso fornitori.

Occorreva, inoltre, acquisire dichiarazione dei delegati di lista locali attestante l'assenza/presenza di altre spese da rendicontare, con produzione di annessi giustificativi contabili.

Approfondimenti istruttori.

Con nota n. 312 del 21 gennaio 2016 si è ritenuto necessario accertare, presso la Senatrice Rossi e presso il Sig. Cecchetti, delegato di lista indicato in atti, se le spese dichiarate esaurissero o meno quelle sostenute per la campagna, con qualsiasi risorsa coperte, sussistendo dubbi riguardo all'effettiva completezza dei dati forniti aventi importo obiettivamente irrisorio.

Parimenti in detta sede, sono state formulate richieste mirate relativamente alla provenienza ed alla tracciabilità delle fonti di copertura, non essendo soddisfacente, per le finalità di trasparenza sottese al controllo, la mera annotazione a stato patrimoniale di debiti verso fornitori.

In riscontro, la Senatrice Rossi (con nota del 1 febbraio 2016 – acquisita al prot. con il n. 877 in data 03/02/2016) ha chiarito che le spese sostenute sono solo quelle dichiarate e che le medesime sono state effettuate direttamente dal Partito e finanziate con fondi spettanti al medesimo a titolo di destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (ex art. 12 della legge n.149/2013).

Il sig. Cecchetti, delegato di lista, con propria nota (prot. 1477 del 10/02/2016) – solo successivamente regolarizzata con allegazione del documento di identità personale del dichiarante ha dichiarato di non avere disposto od effettuato spese ulteriori a livello locale per la campagna elettorale in argomento.

Valutazioni conclusive.



Il rendiconto, in quanto sottoscritto da soggetto che riveste una carica ufficiale nel partito, è da ritenere legittimamente prodotto.

Lo stesso risulta correttamente impostato quale documento contabile comprensivo dell'indicazione delle spese sostenute e delle fonti di finanziamento utilizzate.

Le dichiarazioni integrative, ufficialmente rese in istruttoria e delle quali il Collegio prende atto, consentono di superare i dubbi emersi in ordine alle fonti di finanziamento utilizzate.

Il Collegio, in ossequio ad orientamenti giurisprudenziali consolidati e stanti le diverse forme di controllo sui bilanci dei Partiti, ha ritenuto sufficiente la dichiarazione circa l'utilizzo di fonti di finanziamento interne, che va comunque segnalata alla Commissione ex art. 9, della legge n. 96/2012.

Le spese dichiarate sono documentate da idoneo giustificativo e risultano regolari quanto a limiti e finalità di legge.

Non sono state riscontrate anomalie residuali da segnalare nell'ambito delle attribuzioni di controllo intestate al Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti in punto di fatto e giudizi di pertinenza di altre magistrature.



6 ALLEANZA PER TIVOLI – LA DEMOCRAZIA

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Sig. Ezio Fiorenzi – Sig. Antonio Pizzolorusso
(delegati)

SPESE

Importo accertato: € 3.334,08

Tipologia: acquisto di materiali e mezzi di propaganda, organizzazione di manifestazioni di propaganda, spese di affitto locali, spese telefoniche e postali.

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 3.334,08

Tipologia: libere contribuzioni

Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

La documentazione iniziale per il controllo è stata trasmessa, direttamente ed in originale, con nota del 23 febbraio 2015 (acquisita al prot. con il n. 1115 del 26/02/2015) a firma congiunta del sig. Ezio Fiorenzi, delegato di lista indicato dal Presidente del Consiglio comunale, e del sig. Antonio Pizzolorusso, autoqualificatosi delegato della lista.

Si trattava di un prospetto contabile con l'indicazione delle spese sostenute, classificate per tipologia, per un totale di euro 3.334,08. Dette spese risultavano tutte documentate con produzione di copia di fatture intestate alla lista.

Quanto alle fonti di finanziamento, veniva attestato che le spese in argomento sono state sostenute utilizzando le entrate provenienti da contribuzioni volontarie di sostenitori - dei quali veniva fornito elenco nominativo e documentazione probativa - e da fondi dell'Associazione la Democrazia, cui la lista fa capo, per un totale pari ad euro 3.334,08, a pareggio delle spese.

La documentazione risultava, altresì, corredata da copia dei documenti di identità dei sottoscrittori



Approfondimenti istruttori

La predetta documentazione è stata ritenuta completa ai fini del controllo e non richiedente integrazioni o chiarimenti istruttori.

Valutazioni conclusive.


La documentazione è stata prodotta da soggetti ritenuti legittimati a rappresentare la lista, in ragione di quanto dichiarato e degli elementi di riscontro ufficiali presenti in atti attestanti la qualità di delegato della lista stessa di uno dei sottoscrittori.

Le entrate sono integralmente tracciabili ed indicate nella provenienza.

Le spese documentate rientrano fra quelle ammissibili ai sensi della vigente normativa, risultano inerenti alla campagna elettorale di cui trattasi anche in base alla data in cui sono state ordinate e sono correttamente documentate.

Complessivamente le medesime non superano il limite normativamente fissato.

Non sono state riscontrate anomalie residuali da segnalare nell'ambito delle attribuzioni di controllo intestate al Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti in punto di fatto e giudizi di pertinenza di altre magistrature.



7 L'ALTRA CITTA' A SINISTRA

Rappresentante/i della lista per la rendicontazione: Sig. Maurizio Bodoni –Sig. Giulio Bonansingo
(delegati)

SPESE

Importo accertato: € 1.300,00

Tipologia: acquisto di materiali e mezzi di propaganda, spese bancarie, fotocopie, cancelleria.

Documentazione giustificativa: Si

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo accertato: € 1.300,00 (di cui 956,80 documentata da giustificativi e la restante parte classificabile come componente *a forfait ex art. 11, comma 2, della legge 10/12/1993, n. 515*).

Tipologia: libere contribuzioni

Documentazione di tracciabilità: Si

Produzione e stato degli atti iniziali

La documentazione iniziale per il controllo è stata trasmessa direttamente ed in originale con nota del 23 febbraio 2015 (acquisita al prot. con il n. 1114 del 26/02/2015) a firma congiunta del sig. Maurizio Bodoni, delegato di lista indicato dal Presidente del Consiglio comunale, e del sig. Giulio Bonansingo, autoqualificatosi delegato della lista.

Si trattava di un prospetto contabile con l'indicazione delle spese sostenute, classificate per tipologia, per un totale di euro 1.300,00, documentate solo per euro 956,80 per manifesti e volantini e la restante parte per altre spese (spese bancarie, fotocopie e cancelleria) non documentate.

Detta documentazione risultava corredata da copia dei documenti di identità dei sottoscrittori.

Quanto alle fonti di finanziamento, veniva attestato che le spese in argomento sono state sostenute utilizzando le entrate provenienti da contribuzioni volontarie di sostenitori per un importo pari al totale delle spese, senza, tuttavia, produrre alcuna documentazione probativa.

Approfondimenti istruttori



Con nota n. 226 del 18 gennaio 2016 il Collegio ha richiesto elementi integrativi relativamente alla provenienza ed alla tracciabilità delle fonti di copertura. In particolare, è stata sollecitata la produzione di un elenco nominativo dei sottoscrittori e simpatizzanti che hanno effettuato le libere contribuzioni unitamente a documentazione probativa di supporto.

In riscontro, con nota del 26 gennaio 2016, acquisita al prot. con il n. 507 del 28/01/2016, i delegati di lista hanno fornito le integrazioni richieste.

Valutazioni conclusive.

La documentazione è stata prodotta da soggetti ritenuti legittimati a rappresentare la lista, in ragione di quanto dichiarato e degli elementi di riscontro ufficiali presenti in atti attestanti la qualità di delegato della lista stessa di uno dei sottoscrittori.

Le entrate, con le annesse integrazioni istruttorie, sono integralmente tracciabili ed indicate nella provenienza.

Le spese dichiarate rientrano fra quelle ammissibili ai sensi della vigente normativa, risultano inerenti alla campagna elettorale di cui trattasi anche in base alla data in cui sono state ordinate e sono parzialmente documentate.

Le spese non documentate rientrano nel limite e nella tipologia di quelle forfetarie ex art. 11, comma 2 della legge n. 515/1993. Ancorché non espressamente indicate come tali, il Collegio ne ritiene perciò ammissibile e validamente resa la rendicontazione.

Osserva sul punto *ad abundantiam* che in ogni caso la scarsa entità delle somme in discussione, attenuerebbe fortemente la rilevanza dell'offesa arrecata agli interessi tutelati (trasparenza e *par condicio*) e che la sanzione contemplata per la mancata documentazione della spesa sarebbe, nella specie priva di ragionevole proporzione rispetto alla lesione ipotizzabile.

Complessivamente le medesime non superano il limite normativamente fissato.

Non sono state riscontrate anomalie residuali da segnalare nell'ambito delle attribuzioni di controllo intestate al Collegio e che hanno ad oggetto il solo fenomeno contabile, senza investire accertamenti in punto di fatto e giudizi di pertinenza di altre magistrature.



C APPENDICE : LE NORME DI RIFERIMENTO

Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali

Art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96 -

Nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti¹¹, "le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali."

Tipologia delle spese elettorali ammissibili


Art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 -

"1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a) compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

¹¹ La norma si riferisce espressamente ai Comuni di cui al comma 4 dello stesso articolo, il quale dispone:

"Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali". L'art. 33 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 ha elevato ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, "gli obblighi di controllo attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti";



e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361¹², non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.”

Rendicontazione delle spese elettorali

Art. 12, comma 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96¹³ e successivamente modificato dall'art. 14 bis del D. L. n. 149/2013¹⁴

“I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.”

Controlli sui rendiconti

Art. 12 - comma 2, comma 3, primo e secondo alinea, e comma 3 bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come richiamati dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 -

¹² Art. 95 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44)

“Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua erogazioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000”.

¹³ L'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 richiama l'art. 12, comma 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 “intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale”.

¹⁴ Art. 12, comma 1 - Testo in vigore dal 29-12-1993

“I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.”

Art. 12, comma 1 - Testo modificato, in vigore dal 27-2-2014

“I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare (alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere), il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.”



“Per l’effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l’attuale dotazione organica, è istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi.

La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3.”

Sanzioni

Art. 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96 -

“In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, è assegnato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il compito di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000¹⁵.”

Art. 15, commi 15, 16 e 19 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, così come richiamato dall’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96 -

“In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all’articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa di cui al comma 5 dell’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, il collegio della Corte dei conti di cui all’articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell’importo eccedente il limite previsto.

Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l’articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981.”

¹⁵ In questo caso il legislatore non ha usato la tecnica del rinvio, non avendo richiamato il comma 14 dell’art. 15 della legge n. 515/1993, ma ha introdotta una specifica disposizione.

